

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Andrea Morsillo, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali e Paolo Fabricatore, **Rappresentanti AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 20 gennaio 2011, giusto rinvio della riunione del 25.11.2010 su motivata istanza di parte, e il giorno 3.3.2011 assumendo le seguenti decisioni:

“”

**(69) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all'epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONIO DE ANGELIS (all'epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società AS Anastasio Salvatore), PASQUALE GIUZIO (all'epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONIO LOPIANO (all'epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), DANILO PAGNI (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Gallipoli Srl), LUCA EVANGELISTI (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE, AC MARTINA Srl, GALLIPOLI Srl e SALERNITANA CALCIO 1919 Srl (nota n. 933/532pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010).**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Giuseppe Postiglione, all'epoca dei fatti, Presidente della Società Potenza Sport Club Srl;
- il Sig. Antonio De Angelis, all'epoca dei fatti, tesserato quale calciatore per la AS "Anastasio Salvatore";
- il Sig. Pasquale Giuzio, all'epoca dei fatti, dirigente con potere di firma della Società Potenza Sport Club Srl;
- il Sig. Antonio Lopiano, all'epoca dei fatti, dirigente collaboratore del Potenza Sport Club Srl;
- il Sig. Danilo Pagni, all'epoca dei fatti, Direttore sportivo collaboratore del Gallipoli;
- il Sig. Luca Evangelisti, all'epoca dei fatti, Direttore sportivo collaboratore della Società AC Martina Srl;
- la Società Potenza Sport Club Srl (matr. 690373);
- la Società AS Anastasio Salvatore (codice 690414);
- la Società AC Martina;
- la Società Gallipoli;
- la Società Salernitana Calcio 1919;

Per rispondere,

Postiglione Giuseppe, della violazione degli artt. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del CGS, anche in concorso con i tesserati Giuzio, De Angelis e Lopiano, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, per aver compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il

risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, di cui si è reso promotore e gestore, avanzando, prima, una proposta a tale scopo finalizzata a Pagni Danilo e, quindi, ponendo in essere le condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara suddetta, come specificamente descritto nel deferimento, con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio;

De Angelis Antonio della violazione degli artt. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del CGS per avere, anche in concorso con i tesserati Postiglione, Giuzio e Lopiano, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio, come specificamente descritto nel deferimento;

Giuzio Pasquale della violazione degli artt. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del CGS anche in concorso con i tesserati Postiglione, De Angelis e Lopiano, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio;

Lopiano Antonio, della violazione degli artt. 1, comma 1, 7, comma 1, e 9, comma 1, del CGS per avere, anche in concorso con i tesserati Postiglione, Giuzio e De Angelis, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio, come specificamente descritto nel deferimento;

Pagni Danilo della violazione dell'art. 7, comma 7, del CGS per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale della FIGC degli atti compiuti dal Postiglione al fine di alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Gallipoli del 6.4.2008, come specificamente descritto nel deferimento;

Evangelisti Luca della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, del CGS per avere, nel corso della stagione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza – Salernitana del 20.4.2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica, con l'aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio, come specificamente descritto nel deferimento;

la Società Potenza Sport Club Srl (matr. 690373) della violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati;

la Società AS Anastasio Salvatore (codice 690414) della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato;

la Società Martina della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato;

la Società Salernitana Calcio 1919 della violazione dell'art. 4, comma 5, del CGS, a titolo di responsabilità presunta degli illeciti sportivi commessi a proprio vantaggio da persona ad essa estranea, ovvero Evangelisti Luca.

I difensori dei deferiti Potenza Sport Club, Pasquale Giuzio, Giuseppe Postiglione, AS Anastasio Salvatore, Luca Evangelisti, Salernitana Calcio 1919 hanno fatto pervenire memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Signor Danilo Pagni, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione Disciplinare Nazionale,*

*rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Danilo Pagni, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Danilo Pagni, sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a mesi 3 (tre);];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”*

Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti.

Alla riunione del 20.1.2011 il Procuratore Federale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione già irrogata, ulteriori anni 2 (due) di inibizione per Giuseppe Postiglione, anni 3 (tre) di inibizione e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per Pasquale Giuzio, anni 1 (uno) di inibizione ciascuno per Antonio De Angelis e per Antonio Lo Piano, anni 4 (quattro) per Luca Evangelisti; riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione già irrogata, punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Potenza Sport Club, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AS Anastasio Salvatore, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per la Società Martina, non luogo a provvedere in seguito alla revoca dell’affiliazione alla FIGC per la Società Gallipoli, riconosciuto il vincolo della continuazione con la sanzione già irrogata, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Salernitana Calcio 1919.

I difensori dei deferiti Potenza Sport Club, Postiglione Giuseppe, Pasquale Giuzio, Evangelisti Luca, AS Anastasio Salvatore e Salernitana Calcio 1919 hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. Il difensore della Salernitana Calcio 1919 ha eccepito il divieto di bis in idem rispetto alla sanzione inflitta con la decisione 19-24 marzo 2010 della Corte di Giustizia Federale.

Il deferito Postiglione Giuseppe ha reso spontanee dichiarazioni con le quali ha ribadito la propria estraneità agli illeciti contestati.

Nessuno è comparso per De Angelis, Lo Piano e AC Martina Srl.

Preliminarmente va ribadito che principi e norme processuali del procedimento penale non possono essere trasferiti sic et simpliciter nel processo sportivo regolato dalle norme proprie dell'Ordinamento sportivo.

Come criterio generale di giudizio va altresì premesso che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai deferiti Lopiano e De Angelis vanno valutate non tanto in base a generiche ed opinabili considerazioni sulla moralità dei dichiaranti quanto in relazione all'esistenza di riscontri intrinseci ed estrinseci.

Come ulteriore premessa di metodo questa C.D.N. intende ribadire l'inconferenza nel presente procedimento disciplinare di fatti e circostanze dedotti dalle difese dei deferiti che non sono oggetto di contestazione e che riguardano solo ordinamenti diversi da quello sportivo.

Per quanto attiene la gara Potenza Salernitana, con decisione 19/3/2010 pubblicata sul C.U. 203/CGF la Corte di Giustizia Federale ha ritenuto *"pienamente integrata la prova della commissione dell'illecito contestatogli da parte del Postiglione e la conseguente riferibilità di esso a titolo di responsabilità diretta alla Società da lui rappresentata"*. Secondo la C.G.F. *"la condotta illecita del Postiglione era potenzialmente rivolta alla attribuzione alla Salernitana di un vantaggio ingiusto, ma lo stesso fu (.....) concretamente ottenuto attraverso un'indebita vittoria sul campo. Tale vantaggioso risultato (....) spezza ogni possibile incertezza circa la piena soddisfazione del criterio del "cui prodest", come di quello applicabile nel caso di responsabilità presunta"*.

In tale decisione la C.G.F. ha ritenuto pienamente provato la responsabilità del Postiglione anche perché *"il passaggio di denaro dalle mani di Evangelisti a quelle di Postiglione, per le sue caratteristiche logiche e cronologiche, che obiettivamente lo collegano alla gara, fornisce un sicuro indice del pieno inserimento della gara Potenza-Salernitana in un circuito di arricchimenti illeciti, che sicuramente avrebbe potuto trarre alimento e giovamento dall'alterazione del risultato della gara stessa"*.

In tale ambito sono state valutate le posizioni del Postiglione, del Potenza e della Salernitana, quest'ultima sanzionata a titolo di responsabilità presunta.

La decisione della C.G.F., ovviamente non fa stato nei confronti dell'Evangelisti che a quel giudizio non ha partecipato e, quindi, non ha potuto difendersi. Altrettanto ovviamente però non si può non tener conto di fatti storici definitivamente accertati dal massimo organo di Giustizia della Federazione. In particolare deve ritenersi definitivamente accertato il compimento di un illecito sportivo per la gara Potenza - Salernitana del 20.4.2008.

Dagli atti del presente giudizio emerge con assoluta certezza che nell'ambito di tale illecito sia stato proprio l'Evangelisti a consegnare al Postiglione la somma di € 150.000,00 (€ centocinquantamila/00) e quindi a far da tramite con questi al fine di alterare il risultato della partita.

Le dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis sul punto, al di là di trascurabili differenze, sono circostanziate, univoche e concordanti. Le piccole discrasie su elementi di contorno provano solo che tra i due non vi fu un previo accordo a scopo calunnioso. Inoltre le dichiarazioni accusatorie dei due trovano riscontro dallo stesso Evangelisti, che ha ammesso che l'incontro effettivamente vi fu, nonché dalle intercettazioni telefoniche che provano i preparativi dell'incontro tra Postiglione e Evangelisti esattamente nel luogo indicato dei due dichiaranti. Ricordiamo infine un altro passaggio della decisione della C.G.F. secondo la quale *"Ancora più significativa è la circostanza che i nuovi elementi*

*probatori presi a mutuo dalle indagini penali hanno focalizzato l'attenzione degli inquirenti sulla effettiva verifica di un incontro tra Postiglione ed Evangelisti al termine del quale fu consegnata dal secondo al primo una rilevantissima somma di denaro di cui non è stata dagli interessati fornita giustificazione alcuna, che del tutto verosimilmente fini con il costituire la provvista per una sua frazionata utilizzazione a favore dei calciatori precedentemente identificati (cui fu, in effetti, consegnata solo pochi giorni dopo la ricezione della somma stessa). E che l'incontro si sia effettivamente verificato non è solo provato dalle dichiarazioni di due delle persone che ne videro, sia pure a breve distanza, l'effettuazione e ne percepirono uditivamente le fasi organizzative: tale prova è integrata dall'intercettazione telefonica che testimonia dei preparativi dell'incontro tra Evangelisti e Postiglione, esattamente nel medesimo luogo indicato nelle (allora ignare delle intercettazioni stesse) dichiarazioni di Lopiano e De Angelis".*

Si deve pertanto pervenire alla conclusione della piena responsabilità dell'Evangelisti per i fatti a lui contestati. La sanzione richiesta dalla Procura Federale appare congrua, tenuto conto della sussistenza della contestata aggravante dell'effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio. Di tali fatti la Società AC Martina deve rispondere per responsabilità oggettiva. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, la sanzione minima edittale è quella della penalizzazione in classifica che questa C.D.N. quantifica in 1 (uno) punto. La Società Martina, pur essendo ancora affiliata, non risulta iscritta per la corrente stagione ad alcun campionato. Pertanto la sanzione dovrà essere scontata nel primo campionato al quale la Società sarà iscritta.

L'accertamento delle suddette responsabilità non può comportare una ulteriore sanzione a carico della Società Salernitana che per i medesimi fatti è stata già punita a titolo di responsabilità presunta. Il fatto che sia emersa l'identità dell'autore dei fatti non realizza un fatto disciplinarmente diverso da quelle per il quale la Salernitana è già stata giudicata.

Per quanto attiene la gara Potenza - Gallipoli deve ritenersi provato l'illecito sportivo portato avanti, senza successo, dal Postiglione per il tramite del Pagni, che ha patteggiato la sanzione per quanto a lui addebitato. Sul punto le dichiarazioni di De Angelis e quelle, de relato di Lopiano, sono riscontrate dalle timide ammissioni del Pagni sul contenuto dell'incontro che effettivamente avvenne con il Postiglione e dai gravi incidenti che scaturirono dalla mancata accettazione del patto illecito da parte dei dirigenti del Gallipoli, prima, durante e dopo la partita con il Gallipoli. Tali gravi incidenti, però, non possono essere qualificati come un ulteriore illecito sportivo mancando agli atti la prova piena e rassicurante della sussistenza del dolo specifico di alterare lo svolgimento o il risultato della gara, elemento soggettivo richiesto dall'art. 7, comma 1, CGS.

Gli incidenti, ai quali hanno certamente partecipato Postiglione, De Angelis, Lopiano e Giuzio devono essere qualificati come violazione dell'art. 1, comma 1, CGS. Per la responsabilità oggettiva in tali fatti la Società Potenza è stata già sanzionata dal G.S. (vedi C.U. 167/C dell'8.4.2008). Deve essere invece ancora sanzionata per responsabilità diretta per i fatti addebitati al Postiglione. La responsabilità degli incolpati emerge con chiarezza dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Lopiano e De Angelis, dalle approfondite indagini compiute dalla Polizia con le relative fotografie (vedi rapporto DIGOS Questura di Potenza), dalle intercettazioni telefoniche in atti ed in particolare dalla telefonata intercorsa tra il Postiglione ed un suo amico giornalista citata nel deferimento. Per il De Angelis ed il Lopiano deve essere applicato l'art. 24 del CGS.

Le Società Anastasio Salvatore risponde per responsabilità oggettiva dei fatti addebitati al De Angelis mentre per il Gallipoli deve essere pronunciato non luogo a provvedere in seguito alla revoca dell'affiliazione.

Per tutti sanzioni congrue appaiono quindi quelle di cui al dispositivo, anche in ragione della evidente correlazione con i fatti già giudicati con la decisione 19.3.2010 della C.G.F. e delle sanzioni ivi già inflitte al Postiglione ed alla Società Potenza .

P.Q.M.

Dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Danilo Pagni; dichiara non doversi procedere nei confronti della Società Salernitana Calcio 1919; dichiara non luogo a provvedere nei confronti della Società Gallipoli Calcio; proscioglie Postiglione Giuseppe, Lopiano Antonio, De Angelis Antonio, Giuzio Pasquale limitatamente all'ipotesi di violazione dell'art. 7, comma 1, CGS per i fatti del 6.4.2008; ritenuta la sussistenza per tali fatti della sola violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, dichiara la responsabilità dei deferiti per tutte le altre violazioni contestate ed applica loro le seguenti sanzioni: Evangelisti Luca anni 4 (quattro) di inibizione; Postiglione Giuseppe anni 3 (tre) e mesi 8 (otto) di inibizione; Giuzio Pasquale mesi 6 (sei) di inibizione; De Angelis Antonio mesi 3 (tre) di squalifica; Lopiano Antonio mesi 3 (tre) di inibizione; Società Potenza punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale, da scontare nella corrente stagione sportiva e € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda; Società Martina punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontare nel primo campionato al quale la Società verrà iscritta; Società Anastasio Salvatore € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda.

**(70) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all'epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl); ANTONIO DE ANGELIS (all'epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la Società AS Anastasio Salvatore), ANTONIO LOPIANO (all'epoca dei fatti dirigente collaboratore della Società Potenza Sport Club Srl), LUCA EVANGELISTI (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE, AC MARTINA Srl, (nota n. 939/1392pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010).**

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Postiglione Giuseppe, all'epoca dei fatti presidente del Potenza Sport Club Srl;
- il Sig. De Angelis Antonio, all'epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la AS "Anastasio Salvatore";
- il Sig. Lopiano Antonio, collaboratore del Potenza Sport Club Srl;
- il Sig. Evangelisti Luca, all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AC Martina Srl;
- la Società Potenza Sport Club Srl (matr. 690373);
- la Società AS "Anastasio Salvatore" (codice 690414);
- la Società AC Martina Srl (codice 29520);

per rispondere:

Postiglione Giuseppe, della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 1, comma 1, CGS, per aver effettuato scommesse, per interposta persona, e per avere, attraverso la costituzione di un centro scommesse, ubicato in via L. Ariosto n. 29 di Potenza, dapprima denominato

“Game Over”, poi “Betting”, gestito dalla “Global Service – Piccola Società coop. A r.l.” di cui egli condivideva ogni interesse, anche se formalmente intestato a terzi, accettato scommesse, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC, specificati nel deferimento;

De Angelis Antonio, della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall’art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 1, CGS per aver effettuato e accettato scommesse direttamente e agevolato scommesse di altri, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC specificati nel deferimento;

Lopiano Antonio della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 1, comma 1, CGS per aver effettuato scommesse direttamente e agevolato scommesse di altri, aventi ad oggetto i risultati relativi ad incontri di calcio organizzati nell’ambito della FIGC, specificati nel deferimento;

Evangelisti Luca, della violazione di cui alla fattispecie disciplinare prevista dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 6, comma 1, CGS, per aver, nel corso della stagione sportiva 2007- 08, in concorso con altre persone non identificate, incontrato e comunicato più volte al Postiglione l’esito finale di alcune partite di quel campionato, agevolando le scommesse di quest’ultimo con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, consentendo in tal modo al Postiglione di poter effettuare le relative scommesse sportive su pronostici già “noti” riguardanti le predette partite, il cui risultato era stato preventivamente concordato e conosciuto solo da coloro che avevano aderito al pactum delle pianificate irregolarità sportive;

la Società Potenza Sport Club Srl (codice 690373) della violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati;

la Società AS “Anastasio Salvatore” (codice 690414) della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato;

la Società AC Martina Srl (codice 29520) della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al proprio tesserato.

I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali contestano le accuse e chiedono il proscioglimento.

Alla riunione del 3.3.2011 il Procuratore Federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:5 (cinque) anni con proposta di preclusione per Postiglione Giuseppe, 3 (tre) mesi di squalifica per De Angelis Antonio, 1 (uno) mese di inibizione per Lopiano Antonio, 2 (due) anni di inibizione per Evangelisti Luca, 3 (tre) punti di penalizzazione per la Società Potenza Sport Club Srl, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società AS Anastasio Salvatore; ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società AC Martina Srl.

I difensori della Società Potenza Sport Club, Postiglione Giuseppe, Evangelisti Luca, AS Anastasio Salvatore si sono riportati alle proprie memorie difensive insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti.

Il difensore di Postiglione Giuseppe ha chiesto anche l’acquisizione della comunicazione 2.2.2011 della Società Cogetech con la relativa richiesta di informativa 16.11.2010 a firma del medesimo difensore.

Nessuno è comparso per De Angelis, Lo Piano e AC Martina Srl

Preliminarmente va ribadito che principi e norme processuali del procedimento penale non possono essere trasferiti sic et simpliciter nel processo sportivo regolato dalle norme proprie dell'Ordinamento sportivo.

Come criterio generale di giudizio va altresì premesso che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dai deferiti Lopiano e De Angelis vanno valutate non tanto in base a generiche ed opinabili considerazioni sulla moralità dei dichiaranti quanto in relazione all'esistenza di riscontri intrinseci ed estrinseci.

Come ulteriore premessa di metodo questa C.D.N. intende ribadire l'inconferenza nel presente procedimento disciplinare di fatti e circostanze dedotti dalle difese dei deferiti che non sono oggetto di contestazione e che riguardano solo ordinamenti (e procedimenti) diversi da quello sportivo.

Per quanto attiene alla richiesta di acquisizione della comunicazione 2.2.2011 della Società Cogetech, essa deve essere disattesa stante la sua irrilevanza. Il documento, che vorrebbe costituire una sorta di inammissibile testimonianza scritta proveniente da una Società privata non tesserata, è generico, privo di valore probatorio, di garanzia di genuinità e di capacità di attestazione; esso riferisce valutazioni del tutto estranee alla contestazione disciplinare ed insignificanti ai fini del decidere. Tra l'altro l'attestazione risulta essere stata richiesta dal difensore del Postiglione alla Società Cogetech (cfr. lett. 16/11/2010 ) a fini del tutto diversi dal presente procedimento e per attestare fatti estranei a quelli qui contestati. Da ultimo si osserva che la gran parte delle scommesse contestate ai deferiti sono state effettuate in agenzie facenti capo ad operatori diversi dalla Cogetech. Una imponente mole probatoria fa ritenere accertata la responsabilità del Postiglione, del Lopiano e del De Angelis per quanto attiene la violazione dell'art. 6, comma 1, CGS in relazione alle scommesse ripetutamente effettuate in varie località e presso diverse agenzie, meglio descritte nel deferimento. Sul punto le univoche e concordanti dichiarazioni auto ed etero accusatorie del De Angelis e del Lopiano trovano molteplici riscontri. In particolare l'intercettazione telefonica n. 23251 del 13.4.2008 ore 11.52 non lascia adito a dubbi così come il messaggio inviato il 12.4.2008 alle ore 19.43 dal De Angelis al Postiglione. Inoltre il De Angelis ha fornito all'A.G.O. numerose ricevute di scommesse effettuate per conto del Postiglione. Infine anche il gestore dell'Agenzia Mister Toto, sentito dalla P.G. in data 4.9.2008 ha confermato quanto riferito dal De Angelis. Pertanto appare certo che il Lopiano ed il De Angelis, oltre a scommettere in proprio, hanno effettuato e, comunque, hanno facilitato ingenti e ripetute scommesse effettuate dal Postiglione nell'ambito di una complessa ed articolata (oltre che intensamente antisportiva) attività speculativa da questi posta in essere in violazione delle norme regolamentari della FIGC.

La Società Potenza Sport Club Srl (per responsabilità diretta ed oggettiva) e la Società Anastasio Salvatore (per responsabilità oggettiva) rispondono dei fatti addebitati ai loro tesserati.

Sanzioni congrue per tali violazioni, ritenuta l'applicabilità al Lopiano ed al De Angelis dell'art. 24 CGS, appaiono quelle di cui al dispositivo.

A conclusioni difformi occorre pervenire per quanto attiene gli altri capi d'incolpazione.

Per quanto riguarda l'ipotizzata gestione per interposta persona del centro scommesse ubicato in Potenza, Via Ariosto 29, gli indizi a carico del Postiglione non appaiono sufficienti ad un'affermazione di responsabilità. In particolare le intercettazioni telefoniche

indicate nel deferimento si prestano a diverse interpretazioni e non può escludersi che le ambigue parole pronunciate dal Postiglione e dai suoi interlocutori si riferissero non già ad un'agenzia già aperta ma ad un progetto poi mai realizzato.

Per quanto riguarda invece i fatti addebitati all'Evangelisti va detto che sul punto le dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis hanno un diverso impatto probatorio sul presente procedimento in quanto riferiscono elementi appresi de relato e valutazioni personali tratte da tali elementi, senza offrire alcun riscontro. E' certamente molto sospetto che il Postiglione dopo gli incontri con l'Evangelisti, manifestasse certezze sui risultati di gare e che tali certezze venissero trasfuse in scommesse. Ma non abbiamo la prova né che tali certezze provenissero da illecite "Informazioni", né che tali informazioni provenissero dall'Evangelisti né , tanto meno, che esse fossero il frutto di combinès.

P.Q.M.

Proscioglie Evangelisti Luca e la Società AC Martina nonché Postiglione Giuseppe e la Società Potenza Sport Club limitatamente all'ipotesi di accettazione di scommesse presso l'agenzia di Potenza Via L. Ariosto 29.

Per quant'altro infligge le seguenti sanzioni: inibizione per anni 2 (due) a Postiglione Giuseppe, inibizione per mesi 6 (sei) a Lopiano Antonio, squalifica per mesi 9 (nove) a De Angelis Antonio, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella presente stagione sportiva e € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda per la Società Potenza Sport Club, ammenda di € 1.200,00 (€ milleduecento/00) per la Società AS Anastasio Salvatore.

**(71) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (all'epoca dei fatti Presidente della Società Potenza Sport Club Srl); ANTONIO LOPIANO (all'epoca dei fatti dirigente del Settore Giovanile della Società Potenza Sport Club Srl), ANTONINO PANE (all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Anastasio Salvatore), ANASTASIO PANE (all'epoca dei fatti tesserato per la Società AS Anastasio Salvatore), ROCCO QUARATINO (all'epoca dei fatti Direttore generale del Settore Giovanile della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLE SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl, AS ANASTASIO SALVATORE (nota n. 938/1393pf09-10/SP/AM/ma del 9.8.2010).**

Con atto del 9.8.2010 la Procura Federale ha deferito alla scrivente Commissione:

- Postiglione Giuseppe, Presidente, all'epoca dei fatti, del Potenza Sport Club Srl;
  - Pane Antonino, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'AS Anastasio Salvatore;
  - Pane Anastasio, tesserato, all'epoca dei fatti, dell'AS Anastasio Salvatore;
  - Lopiano Antonio, responsabile, all'epoca dei fatti, del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl;
  - Quaratino Rocco, Direttore generale, all'epoca dei fatti, del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl;
  - la Società Potenza Sport Club Srl;
  - la Società AS Anastasio Salvatore,
- per rispondere:

il Postiglione, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS,

a) per aver stipulato con l'AS Anastasio Salvatore Srl la scrittura privata 19.07.2006 con evidenti ed esclusivi fini di lucro, contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti dall'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e per averne omesso il deposito presso gli Uffici Federali competenti;

b) con riferimento all'art. 10, comma 1, stesso Codice (art. 8, comma 1 ante riforma 2007) per aver avuto contatti, in occasione della stipula della scrittura privata in questione, con soggetti inibiti quali Pane Antonino e Pane Anastasio;

c) in relazione all'art. 91, comma 1, della NOIF, per avere omesso, quale Presidente del sodalizio, ogni cautela, controllo e vigilanza sull'effettiva sistemazione logistica dei calciatori tesserati per il settore giovanile del Potenza Sport Club Srl, minorenni, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali, che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport (1992, Commissione Tempo Libero dell'ONU), principi cui rigorosamente si attiene l'attività giovanile della FIGC;

d) per aver indotto i propri tesserati Antonio Lopiano e Rocco Quaratino, corresponsabili del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl, a concludere contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori dei ragazzi tesserati per la citata Società, con evidenti fini di lucro personale;

il Pane Antonino, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS,

a) per aver acconsentito alla stipula della scrittura privata 19.07.2006 con il Potenza Sport Club Srl, demandandone la materiale sottoscrizione al figlio Pane Anastasio, privo di poteri di rappresentanza, con evidenti ed esclusivi fini di lucro, contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e per averne omesso il deposito presso gli Uffici federali competenti;

b) con riferimento all'art. 19, comma 8, stesso Codice (art. 17, comma 8 ante riforma 2007) per aver rappresentato la Società di cui era Presidente in attività rilevanti per l'Ordinamento sportivo nonostante fosse inibito;

il Pane Anastasio, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS,

a) perché, pur non avendone titolo, avrebbe sottoscritto la scrittura privata 19.07.2006 con il Potenza Sport Club Srl in luogo ed in nome del padre e Presidente dell'AS Anastasio Salvatore Calcio Srl, Sig. Antonino Pane, con evidenti ed esclusivi fini di lucro, contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e per averne omesso il deposito presso gli Uffici federali competenti;

b) con riferimento all'art. 19, comma 8, stesso Codice (art. 17, comma 1 ante riforma 2007) per aver rappresentato la Società di cui era tesserato, pur non avendone titolo, in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo, nonostante fosse inibito;

il Lopiano Antonio ed il Quaratino Rocco, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1,

comma 1, del CGS, per aver dapprima fattivamente operato, quali collaboratori di Anastasio Pane, nell'ambito dell'esecuzione dei patti contenuti nella scrittura privata del 19.07.2006, contenente clausole non conformi ai dettami federali ed in contrasto con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, e per aver poi sottoscritto contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori dei ragazzi tesserati per il Potenza Sport Club Srl per meri fini di lucro personale e del Sig. Giuseppe Postiglione;

le due Società sportive, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS (art. 2, comma 4 ante riforma 2007), in relazione a quanto contestato ai rispettivi Presidenti, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, stesso Codice (art. 2, comma 4 ante riforma 2007), per quanto contestato agli altri tesserati.

Secondo la Procura Federale il Presidente Postiglione, in data 19.07.2006, avrebbe sottoscritto una scrittura privata con l'AS Anastasio Salvatore, rappresentata dal suo Amministratore Unico Sig. Antonino Pane, con la quale le avrebbe appaltato la gestione dell'intero settore giovanile dell'AS Calcio Potenza Srl, pattuendo, tra l'altro: la durata triennale dell'accordo; l'impegno della Società Potenza ad iscrivere tutte le formazioni ai campionati del settore giovanile a spese della Società Anastasio; l'impegno della Società Potenza a corrispondere alla Società Anastasio, per ogni atleta del settore giovanile che fosse approdato alla prima squadra, una serie di "bonus" a partire da € 300,00 (€ trecento/00) per giungere sino ad € 3.000,00 (€ tremila/00), a seconda del numero di partite disputate con la formazione maggiore; per i giovani che fossero stati ceduti direttamente a Società esterne, la somma realmente incassata sarebbe stata suddivisa in parti eguali fra le due Società; tutte le spese sostenute per affrontare i campionati, ivi comprese anche le ammende, sarebbero state a carico della AS Anastasio Salvatore; per tutti gli impegni assunti l'amministratore unico della AS Anastasio Salvatore, Sig. Antonino Pane, rilasciava ampia e definitiva fideiussione personale.

A parere della Procura Federale la scelta operata dal Postiglione di affidare il settore giovanile del Potenza all'AS Anastasio Salvatore sarebbe stata dettata, oltre che da intenti speculativi, anche dal fatto che la famiglia Pane, nelle persone del padre Antonino e dal figlio Anastasio, disponeva già di un settore giovanile ed era proprietaria di un complesso alberghiero in prossimità di Potenza, denominato "Hotel Cavaliere Gran Relais", con annesso impianto sportivo idoneo alle esigenze di una scuola calcio ed a quelle del settore giovanile di una Società militante in serie C.

La famiglia Pane, dal suo canto, avrebbe lucrato sia sotto il profilo della possibile cessione di giovani calciatori con il ricavo netto del 50%, sia nella prospettiva di percezione dei bonus di cui sopra, sia con l'acquisizione delle rette della scuola calcio e di quelle relative al vitto e all'alloggio dei ragazzi che soggiornavano presso la sua struttura alberghiera, vista la maggior affluenza che si sarebbe verificata in virtù del tesseramento dei ragazzi per Società militante nel settore professionistico.

Peraltro, al termine della prima stagione sportiva, dopo che la Società Anastasio aveva di fatto costituito il settore giovanile del Potenza trasferendo a quest'ultima Società i suoi tesserati, sarebbero sorti problemi tra il Postiglione e la famiglia Pane poiché quest'ultima avrebbe lamentato di non essere grado di far fronte a tutte le spese che si era accollata per la gestione dell'intero settore, cosicché il Postiglione, agli inizi della stagione sportiva

2007/08, avrebbe deciso di farsi carico delle spese dei tesseramenti e delle assicurazioni, lasciando fermo il resto del contenuto della citata scrittura privata.

Ciononostante il Sig. Anastasio Pane avrebbe ceduto di fatto il suo contratto a Rocco Quaratino e Giuseppe Lopiano, da lui stesso presentati al Postiglione come suoi collaboratori, che venivano quindi tesserati per il Potenza Sport Club Srl e collaboravano fra loro quali dirigenti del settore giovanile della Società mantenendo, come struttura di riferimento, quella della famiglia Pane, dapprima lasciando ad Antonino Pane gli introiti dell'attività ricettizia e poi cercando di accaparrarsi il tutto e offrendo al Pane una somma forfettaria per gestire tutta la struttura.

Sempre a dire della Procura durante questo secondo anno di gestione del settore giovanile, sarebbero state poste in essere, ai danni dei ragazzi tesserati e dei loro genitori, azioni scorrette, in quanto il Sig. Quaratino avrebbe sottoscritto, sia come Dirigente del Settore Giovanile del Potenza, che come Direttore generale della "Idea '96 di R. Quaratino", Società che avrebbe avuto in gestione, all'epoca, l'intero settore giovanile del Potenza, veri e propri contratti che, a fronte della corresponsione di € 5.600,00 (€ cinquemilaseicento) in undici rate mensili, avrebbero dovuto garantire ai ragazzi la partecipazione ai campionati Berretti e Allievi Nazionali, vitto e alloggio, trasporto scolastico, allenamenti altamente professionali, partecipazione a gare ufficiali ed a tornei, trasporto ed alloggio per trasferte esterne, abbigliamento sportivo, allenatori professionisti, Direttore sportivo, possibilità di inserimento nella rosa della 1<sup>a</sup> squadra e segnalazione a Società di categoria superiore italiane ed estere con eventuali provini, senza che in seguito nulla di tutto ciò si verificasse;

Il Quaratino ed il Lopiano avrebbero gestito in proprio il settore giovanile intascando direttamente i soldi ottenuti da alcune sponsorizzazioni oltre che dai contratti anzidetti, tanto che, verso la fine dell'inverno inizio primavera 2008, la convivenza all'interno del Potenza del Quaratino e del Lopiano sarebbe diventata piuttosto difficile, al punto che il Quaratino si sarebbe dimesso ed il Lopiano sarebbe poi stato allontanato dal Postiglione, che gli avrebbe imputato di essersi intascato direttamente i soldi di alcune sponsorizzazioni, quelli relativi a contratti con i genitori dei giovani calciatori, nonché di aver percorso, insieme al Quaratino, il Sig. Anastasio Pane per convincerlo a tirarsi indietro e gestire loro da soli e in proprio il settore giovanile.

Si è difesa la Società deferita, depositando memoria, eccependo, quanto ai fatti concernenti la conduzione del settore giovanile e scolastico della Società, l'intervenuta prescrizione in relazione ai fatti concernenti la stagione sportiva 2006/2007 e sostenendo che, quanto a quelli di cui alla stagione successiva, non sarebbe dato comprendere quale sia la violazione contestata, ammettendo peraltro l'illiceità del solo contratto sottoscritto dal dirigente Quaratino con il genitore del calciatore Volpe. Il predetto dirigente, a dire della Società, sarebbe stato immediatamente allontanato, una volta scoperto il fatto.

Si è difeso il Postiglione eccependo anch'egli l'intervenuta prescrizione, al pari del Sig. Antonino Pane, difesosi anche quale legale rappresentante della AS Anastasio Salvatore.

Alla riunione del 3.3.2011 la Procura ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: per il Postiglione e per il Pane Anastasio e per il Quaratino anni 2 di inibizione, per il Pane Antonino mesi 15, per il Lo Piano 1 anno, per la Società Potenza € 15.000 (€ quindicimila/00) di ammenda e per la Società Anastasio € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda.

Le difese dei deferiti hanno chiesto l'assoluzione dei loro assistiti. La difesa del Postiglione ha previamente chiesto acquisirsi agli atti del processo la documentazione concernente il procedimento penale a carico di Lo Piano e Quaratino, che peraltro è stata ritenuta irrilevante; la Commissione ritiene che dalla documentazione di cui trattasi non si possono desumere elementi utili ai fini della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti, osserva, in via pregiudiziale, che, nella specie, l'eccezione di prescrizione opera, ai sensi dell'art. 18 CGS vigente all'epoca dei fatti, esclusivamente per la responsabilità delle Società sportive con riferimento ai comportamenti posti in atto dai loro tesserati in relazione all'annata calcistica 2006/2007. Conseguentemente l'AS Anastasio Salvatore deve essere mandata indenne da ogni responsabilità ascrivibile in ordine ai comportamenti dei suoi tesserati, mentre la Società Potenza deve essere mandata indenne esclusivamente dalla responsabilità conseguente ai soli capi di incolpazione di cui ai punti a) b) attribuiti al Postiglione, atteso che per tali punti la data di prescrizione decorre dal momento della firma dell'atto, avendo fatto il deferimento espresso riferimento al momento della "stipula" dell'accordo dedotto in limine litis.

La prescrizione, invece, non opera per le condotte ascritte ai dirigenti delle Società, non essendo decorso in loro favore il termine di cui al citato art. 18 CGS dell'epoca.

Quanto al merito si osservi che la scrittura privata firmata il 19.07.2006 conferisce la gestione del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl alla AS Anastasio Salvatore ed è palesemente contraria alle norme del diritto sportivo, poiché persegue fini di lucro del tutto estranei al calcio praticato nel Settore Giovanile e Scolastico, che, come notorio, ha come fondamentale scopo lo sviluppo di finalità tecniche, didattiche e sociali (art. 1 Regolamento SGS), riconoscendo il solo diritto alla percezione del "Premio di preparazione" regolato dall'art. 96 delle NOIF

All'uopo è sufficiente leggere gli artt. nn. 5 e 6 della citata scrittura privata, che regolano le condizioni economiche dell'accordo, il cui contenuto è peraltro stato confermato anche dal Sig. Anastasio Pane nella sua deposizione del 21/6/10.

A ciò si aggiunga che la detta scrittura privata, contenendo pattuizioni economiche sul tesseramento, sull'impiego e sulle cessioni di calciatori "giovani", avrebbe dovuto essere ritualmente depositata presso la Lega e/o il Settore di competenza, mentre nella specie non risulta che tale incombenza sia stata eseguita, come del resto ammesso anche dal Sig. Anastasio Pane in sede di deposizione in data 21.6.10.

Anche tale omissione costituisce una palese violazione della normativa federale.

Si noti, inoltre, che, come correttamente denunciato dalla Procura, nell'epigrafe della ridetta scrittura privata, l'AS Anastasio Salvatore risulta essere rappresentata dal suo Presidente ed Amministratore Unico, Sig. Antonino Pane, pur essendo stata firmata dal Sig. Anastasio Pane, come dallo stesso esplicitamente ammesso in sede di deposizione in data 21.6.10.

Anche tale circostanza implica una precisa violazione alla normativa del diritto sportivo.

Peraltro ambedue i Sigg.ri Pane risultavano all'epoca dei fatti, essere inibiti fino al 31.12.2007, giusta delibera del G.S. di 2° grado presso il C.R. Basilicata del SGS, confermata dalla CAF con il C.U. n. 16/C del 10.1.2005, con la conseguenza che essi non avrebbero potuto porre in essere, perlomeno fino al 31/12/07, l'attività svolta ed il Postiglione non avrebbe potuto, né dovuto, stipulare con loro alcun contratto avente

riflesso in ambito federale. Né la circostanza di essere divenuto tesserato nel mese di agosto 2006 è sufficiente ad escludere la responsabilità del Postiglione, atteso che è da ritenere logico che i suoi rapporti con i Pane, proprio in virtù del citato accordo, siano intercorsi anche successivamente a tale data.

A ciò si aggiunga anche che il Sig. Giuseppe Postiglione, ponendo in essere i comportamenti di cui sopra ed in particolare conferendo la gestione del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl alla AS Anastasio Salvatore, si è di fatto disinteressato, (cfr. deposizione Sig. Anastasio Pane del 21.6.10) per almeno due stagioni sportive (2006/07 e 2007/08), della gestione del settore giovanile della Società della quale era Presidente, trascurando ogni controllo sulle condizioni di vita ed ambientali dei propri giovani tesserati (cfr deposizione di Quaratino e Lopiano), percependo, comunque, i contributi federali di settore (cfr. deposizione di Pane Antonino), così perseguendo esclusivi fini di lucro.

Risulta, inoltre, dal contesto tutto delle dichiarazioni rese dal Lopiano, dal Quaratino e dai Sigg.ri Pane, che il Postiglione avesse un chiaro interesse economico personale nel far sì che i propri tesserati Antonio Lopiano e Rocco Quaratino, corresponsabili del settore giovanile del Potenza Sport Club Srl, concludessero contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori dei ragazzi tesserati per la citata Società (cfr deposizione del Lopiano).

Anche nei comportamenti dei Sigg.ri Rocco Quaratino ed Antonio Lopiano debbono ravvisarsi aspetti sanzionabili, poiché costoro, oltre a gestire i ricavi delle sponsorizzazioni - (cfr deposizione Lopiano del 16.6.10) - hanno sottoscritto contratti (cfr. contratto con tal Sig. Vacca sottoscritto dal Quaratino e cfr. deposizione del Lopiano) in contrasto con la normativa federale, traendo profitto personale (il Quaratino) e/o per conto del Sig. Giuseppe Postiglione (il Lopiano).

Dalla documentazione in atti ed in particolare dai documenti sopra citati, risulta infatti provato che i due deferiti hanno dapprima operato, quali collaboratori di Anastasio Pane, nell'ambito dell'esecuzione dei patti contenuti nella scrittura privata del 19.07.2006, contenente clausole in contrasto con i dettami federali e con i principi sanciti all'art. 1 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e poi hanno sottoscritto o consentito di realizzare contratti dal contenuto non conforme alle norme federali con i genitori dei ragazzi tesserati per il Potenza Sport Club Srl per meri fini di lucro.

All'accertata responsabilità dei rispettivi legali rappresentanti consegue quella diretta della Società sportiva Potenza ex art. 4, comma 1, CGS ed a quella dei dirigenti consegue quella oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS.

La Commissione Disciplinare Nazionale,

P.Q.M.

- dichiara l'estinzione della violazione regolamentare per intervenuta prescrizione per l'AS Anastasio Salvatore;
- dichiara l'estinzione della violazione regolamentare per intervenuta prescrizione in ordine alla sua presunta responsabilità conseguente i soli capi di incolpazione di cui ai punti a) b) attribuiti al Postiglione, per la Società Potenza Sport Club;
- irroga le seguenti sanzioni: per il Postiglione, per il Pane Anastasio e per il Quaratino anni 2 (due) di inibizione ciascuno, per il Pane Antonino mesi 15 (quindici) inibizione, per il Lopiano 1 (uno) anno di inibizione, per la Società Potenza € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio Artico**

“”

**Pubblicato in Roma il 10 marzo 2011**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**